



**Nota su Proposta di Legge N. 492 (di iniziativa dell'On Molinari e altri)
Camera dei Deputati XIX legislatura**

Modifica all'[articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31](#), in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità

Roma, 13 novembre 2023

In premessa vogliamo ricordare che la posizione di Greenpeace Italia è stata da sempre critica rispetto alla strategia adottata dai governi di dotarsi di un unico deposito per i rifiuti di bassa e media attività che però ospiti per alcuni decenni anche quelli di terza categoria. La presenza di due diversi scenari di gestione basati su una gestione articolata dei siti esistenti, avrebbe consentito una valutazione più corretta.

La prima versione della CNAPI è stata consegnata al Governo il 2 gennaio 2015. Le “verifiche” sono durate non tre mesi, come previsto dalla legge 31, ma sei anni e la carta è stata pubblicata all'inizio del 2021. Il motivo del ritardo è dovuto all'atteggiamento di tutti i Governi che si sono succeduti di rinviare all'amministrazione successiva una decisione che potenzialmente avrebbe potuto causare dei danni elettorali a chi l'avesse presa.

Questo atteggiamento si è riflesso anche su tutti gli altri “atti dovuti” in materia di nucleare. Il recepimento della direttiva UE sui rifiuti radioattivi è arrivato oltre tempo massimo. L'istituzione dell'Autorità nazionale di controllo (ISIN) e la redazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (PNN) sono stati fatti solo dopo l'apertura in sede UE della procedura di infrazione; in egual modo è andata la vicenda dell'adeguamento della normativa di radioprotezione. Ogni atto normativo e organizzativo è stato caratterizzato da ritardi e gravi carenze.

L'unico lato positivo di questo lungo ritardo è che in questo tempo c'è stato modo di rivedere a fondo tutte le osservazioni tecniche sui criteri di localizzazione e di realizzazione della carta dei siti. Il risultato è stato un elenco di 67 siti che sono stati presentati in un seminario nazionale per la discussione con gli Enti Locali e con tutti i diversi portatori di interesse (stakeholder). La carta dei siti è stata redatta con il metodo dei criteri di esclusione, che non sono solo tecnici, ma rappresentano un mix di criteri ambientali, geomorfologico sociali ed economici. I criteri ambientali riguardano il vulcanismo, la sismicità, la fagliazione ed il rischio idraulico. Invece, quelli morfologici riguardano l'altitudine sul livello del mare, la pendenza dei versanti, la distanza dalle linee di costa.

Quelli sociali ed economici riguardano le aree protette (naturali e culturali), la distanza dai centri abitati, la distanza dalle vie di comunicazione importanti, la presenza di importanti risorse nel sottosuolo, la possibile interazione con attività umane ed infrastrutture che possono determinare rischio interferenziale (dighe aeroporti, fabbriche ecc.)

Durante il Seminario Nazionale previsto dalla legge 31/2010 e chiusosi il 24 novembre 2021, in molti hanno criticato i diversi pesi assegnati al mix dei criteri, ma nessuno ha obiettato sul fatto che la localizzazione del sito per il deposito nazionale debba tenere conto dell'insieme dei criteri di localizzazione. Successivamente al Seminario Nazionale, il 15 marzo 2022, la Sogin ha trasmesso la proposta di CNAI – la “carta finale” delle aree idonee – al MiTE (oggi MASE) che, dopo il parere di ISIN, e di concerto con il ministero delle Infrastrutture, porterà alla determinazione della carta finale, di cui attendiamo la decisione e la pubblicazione.

La proposta di riaprire, dopo tutto questo percorso, la procedura della carta dei siti idonei sulla base, come recita la proposta di legge, di “documentazione sulle caratteristiche tecniche e socio-ambientali che dimostrino la rispondenza delle aree proposte ai requisiti definiti a tali fini dall'AIEA e dall'Agenzia...” prodotte da Comuni che vorrebbero la localizzazione del sito nel loro Comune è quantomeno semplicistica.

Tutte le aree sono state ben valutate nell'arco di un decennio, quindi l'ISIN, avendo a disposizione solo un mese per valutare le ragioni dei Comuni esclusi dai siti idonei che si propongono per ospitare il deposito, con ogni probabilità rigetterebbe le richieste.

Ci sono solo due possibilità perché una proposta di questo genere vada avanti. La prima è che, implicitamente, si proceda ad un'interpretazione meno conservativa dei criteri di sicurezza. Questo sarebbe però molto grave, non essendo chiaro quali altri criteri di sicurezza sarebbero validi, cosa che può provocare reazioni e legittime proteste. Va qui richiamata l'esperienza di Scanzano del 2003, di cui proprio oggi cade il ventennale: anche in quel caso c'era stata una manifestazione di interesse dell'Amministrazione comunale, non basata su alcuna seria valutazione o procedura, che è stata poi ribaltata da una rivolta popolare senza precedenti. Anche in assenza di proteste di quel genere ci si deve attendere delle azioni legali. Un ricorso amministrativo di un qualsiasi soggetto che si senta danneggiato da questo modo di procedere – esautorare un percorso definito e già in atto da tempo - per innescare un contenzioso.

L'altra possibilità, che è l'unica che si può considerare, è che il Comune che sia stato escluso dalla CNAI e abbia comunque intenzione di candidarsi, abbia rimosso o si impegni a rimuovere quei fattori di rischio – ammesso che siano rimuovibili - che hanno eventualmente portato all'esclusione del territorio dall'elenco dei siti idonei. Laddove invece si tratti di elementi di rischio non rimuovibili – come, ad esempio, si vanno caratterizzando alcune aree a rischio inondazioni o eventi estremi di tipo climatico – nessuna autocertificazione potrà essere mai validata da una istituzione seria.